

1 **Regolamento per l'attuazione dello**
2 **Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione**
3 **dell'impronta ambientale dei prodotti denominato**
4 **«Made Green in Italy»**

5
6 **Bozza del Regolamento REV10 – 6 giugno 2016**
7

8
9
10 **Art. 1 Obiettivi**

11
12 Il presente Regolamento è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1 della Legge
13 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
14 contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

15
16 Con l'adozione del presente Regolamento, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
17 intende attuare gli obiettivi definiti dall'art. 21 commi 1 e 3 della citata Legge, in particolare:

- 18 - promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, proseguendo il lavoro iniziato con il
19 Programma nazionale per la valutazione dell'impronta ambientale;
- 20 - contribuire ad attuare le indicazioni concernenti la strategia in materia di consumo e produzione
21 sostenibili definite dalla Commissione Europea;
- 22 - stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la
23 riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita;
- 24 - favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo
25 sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni
26 ambientali di tali prodotti;
- 27 - rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso
28 l'adozione del metodo PEF – *Product Environmental Footprint* come definito nella Raccomandazione
29 2013/179/CE e s.m.i, e associandovi inoltre aspetti di qualità ambientale, qualità del paesaggio e
30 sostenibilità sociale;
- 31 - definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l'impronta ambientale dei prodotti del
32 sistema produttivo italiano, al fine di supportarne la competitività sui mercati nazionali ed
33 internazionali;
- 34 - valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di cluster di piccole
35 imprese, attraverso l'adozione di misure atte a favorire e agevolare l'adesione allo Schema "Made
36 Green in Italy" da parte di gruppi di imprese.

37
38
39 **Art. 2 Campo d'applicazione**

40
41 Il presente Regolamento si applica a prodotti classificabili come "Made in Italy", ai sensi della normativa
42 italiana vigente, così come specificamente definita per le singole categorie di prodotto previste dallo schema.
43 Nel caso in cui la normativa vigente non specifichi le condizioni per l'utilizzo della denominazione "Made in
44 Italy" (o analoghe denominazioni, quali ad es.: "fatto in Italia"), il campo di applicazione dello schema viene
45 definito nell'ambito delle PCR (Regole di Categoria di Prodotto) secondo le modalità previste dai successivi
46 articoli 7 e 8, anche in relazione alla normazione volontaria settoriale.

47
48 Nel presente Regolamento, il termine "prodotto" è da intendersi nel duplice significato di "bene manufatto" e
49 di "servizio", secondo quanto definito dalla Norma ISO 14040:2006.

50
51 Ai sensi del presente Regolamento, "soggetti richiedenti" il marchio "Made Green in Italy" possono essere
52 singole organizzazioni o gruppi di organizzazioni formalmente costituiti ai sensi di quanto previsto dalla legge
53 italiana, che producono o commercializzano un prodotto rientrante nel campo di applicazione, così come
54 definito al comma 1 del presente articolo.
55
56
57

58 **Art. 3 Gestore dello Schema**

59

60 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare svolge il ruolo di Gestore dello Schema ed è
61 responsabile del marchio "Made Green in Italy".

62 Il Gestore dello Schema:

63

- 64 - rende operativo e aggiorna il presente Regolamento;
- 65 - emana le procedure necessarie al funzionamento dello Schema recependo le indicazioni e le linee
66 guida provenienti dalla Commissione Europea nel percorso di sviluppo del metodo PEF – *Product*
67 *Environmental Footprint* e della Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i. Tali procedure riguardano,
68 fra l'altro:
 - 69 • lo sviluppo e il mantenimento delle Regole di Categoria di Prodotto (PCR),
 - 70 • i requisiti specifici e le modalità da seguire per la verifica di parte terza dello studio di
71 Valutazione dell'Impronta ambientale e della Dichiarazione Ambientale di Prodotto,
 - 72 • le condizioni per l'uso del marchio e per le attività di comunicazione connesse alla
73 partecipazione allo schema;
- 74 - approva e pubblica le Regole di Categoria di Prodotto (PCR) secondo quanto stabilito dal successivo
75 art.8;
- 76 - nomina i membri del Comitato Tecnico-Consultivo secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente
77 Regolamento;
- 78 - si dota di una Segreteria tecnica secondo quanto stabilito dal successivo art.5;
- 79 - gestisce lo Schema "Made Green in Italy" e approva l'uso del marchio da apporre sui prodotti;
- 80 - pianifica iniziative per la promozione, divulgazione e comunicazione dello schema, con il supporto
81 della Segreteria tecnica e consultando il Comitato Tecnico-Consultivo;
- 82 - approva le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto dei richiedenti convalidate da un verificatore di parte
83 terza e su istruttoria della Segreteria tecnica e delibera il rilascio dell'uso del marchio al richiedente;
- 84 - sovrintende tutte le attività previste dal presente Regolamento, monitorandone la corretta
85 applicazione anche attraverso verifiche a campione sull'operato dei diversi soggetti coinvolti.

86 Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Gestore dello Schema si avvale di una Segreteria Tecnica e
87 del parere tecnico di un Comitato Tecnico-Consultivo.

88

89

90 **Art. 4 Comitato Tecnico-Consultivo**

91

92 Il Comitato Tecnico-Consultivo è composto da almeno 9 membri nominati con decreto del Ministero
93 dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra esperti provenienti dalle amministrazioni regionali e
94 dalle altre amministrazioni pubbliche o da loro strutture operative, ovvero da enti di ricerca, o da altri enti
95 senza scopo di lucro con comprovata esperienza in materia di certificazioni ambientali, analisi del ciclo di
96 vita, impronta ambientale e marchi ecologici di prodotto.

97 Il Comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri per i pareri di sua competenza. La
98 partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito.

99

100 Il Comitato Tecnico-Consultivo:

101

- 102 - elabora e aggiorna una procedura interna, approvata dal Gestore dello Schema, che definisca le
103 proprie modalità di funzionamento;
- 104 - esprime un parere tecnico relativo alle Regole per le Categorie di Prodotto (PCR) e alla coerenza di
105 tali PCR rispetto alle PEFCR sviluppate in sede comunitaria che vengono da esse recepite.
- 106 - esprime un parere tecnico sul recepimento delle osservazioni formulate nella fase di consultazione
107 delle parti interessate;
- 108 - esprime un parere tecnico relativo al piano di comunicazione per la promozione, divulgazione e
109 comunicazione dello Schema anche facendosi parte attiva del piano;
- 110 - esprime un parere tecnico su richiesta della Segreteria Tecnica su specifiche problematiche derivanti
111 nell'elaborazione di istruttorie relative alle richieste di adesione allo schema.

112

113

114

115

116 **Art. 5 Segreteria Tecnica**

117

118 Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si dota di una Segreteria Tecnica per lo
119 svolgimento delle attività di gestione dello Schema e di mantenimento e aggiornamento del sito web dello
120 Schema.

121 La Segreteria Tecnica:

- 122 - elabora e aggiorna una procedura interna, approvata dal Gestore dello Schema, che definisce le
123 proprie modalità di funzionamento e ne consente la piena operatività ed il rispetto dei tempi;
- 124 - redige le istruttorie relative allo sviluppo delle Regole di Categoria di Prodotto (PCR) e le invia al
125 Comitato Tecnico-Consultivo;
- 126 - redige le istruttorie relative alle richieste di adesione allo Schema ed una volta completata la
127 procedura le invia al Gestore dello Schema per approvazione;
- 128 - mantiene aggiornato e pubblica l'elenco dei prodotti aderenti allo Schema volontario "Made Green
129 in Italy";
- 130 - mantiene ed aggiorna le informazioni sul sito web inerenti il presente Regolamento;
- 131 - si interfaccia con il Comitato Tecnico-Consultivo;
- 132 - supporta il Gestore dello Schema nella pianificazione e gestione dei flussi di comunicazione e delle
133 iniziative di promozione verso i portatori di interesse del presente Regolamento, tenendo conto del
134 parere del Comitato Tecnico-Consultivo.

135 La Segreteria Tecnica può avvalersi del parere del Comitato Tecnico-Consultivo su specifiche problematiche
136 emerse nel corso della propria attività.

137

138

139 **Art. 6 Sito Web**

140

141 Il sito web dello Schema nazionale "Made Green in Italy" è www.minambiente.it/madegreeninitaly. La
142 Segreteria Tecnica è responsabile della gestione e del mantenimento del sito web e, in particolare,
143 dell'aggiornamento delle informazioni relative alle Regole delle Categorie di Prodotto, alle organizzazioni che
144 aderiscono con i propri prodotti allo Schema e alle relative Dichiarazioni Ambientali di Prodotto.

145 In particolare, viene costituita una sezione del sito web specificamente dedicata a riportare le principali
146 informazioni relative ai prodotti e alle aziende che hanno aderito allo schema e i relativi link ai siti web
147 aziendali dei soggetti che aderiscono allo Schema come da art. 10 e 12.

148

149

150 **Art. 7 Definizione delle Categorie di Prodotto**

151

152 Lo Schema "Made Green in Italy" prevede la definizione di Categorie di Prodotto omogenee a cui vengono
153 applicate Regole (PCR) per il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale secondo il metodo *Product*
154 *Environmental Footprint* definito nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i., nonché ad ulteriori specifiche
155 indicazioni fornite dalla Commissione Europea.

156 Ai fini dello Schema "Made Green in Italy", le Categorie di Prodotto sono recepite dalle indicazioni emergenti
157 nel percorso di sviluppo del metodo *Product Environmental Footprint*
158 (Racc. 2013/179/CE) o, laddove non ancora previste in tale metodo, sviluppate e proposte nell'ambito delle
159 attività regolamentate dall'art. 8.

160 In ogni caso, le Categorie di Prodotto devono essere identificate in base alla loro funzionalità e il loro ambito
161 di applicazione viene definito attraverso la classificazione statistica dei prodotti associato alle attività (CPA),
162 ai sensi del Regolamento (CE) N. 451/2008, identificando i prodotti inclusi e quelli esclusi. Il sistema di
163 classificazione dei prodotti associata alle attività deve essere utilizzato per codificare e definire i moduli delle
164 informazioni utilizzati per rappresentare il ciclo di vita del prodotto.

165 La Categoria di Prodotto deve essere basata almeno su una divisione di codici a due cifre della CPA. Se la
166 Categoria di Prodotto è complessa, sono necessari codici a più di due cifre.

167 Le Categorie di Prodotto della CPA si riferiscono alle attività definite secondo i codici NACE. Ogni prodotto
168 della CPA è associato a una singola attività NACE.

169 Le Categorie di Prodotto vengono definite dal Gestore dello Schema secondo la classificazione CPA tenendo
170 conto sia della necessità di recepire le categorie definite dalla Commissione Europea nell'ambito del percorso
171 di sviluppo del metodo *Product Environmental Footprint* sia di categorie aggiuntive relative a specifiche
172 peculiarità della produzione nazionale italiana.

173

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

Art. 8 Sviluppo e approvazione delle Regole per le Categorie di Prodotto (PCR)

Le Regole per le Categorie di Prodotto (PCR) vengono sviluppate attraverso un processo che prevede le seguenti fasi:

- elaborazione e redazione di una proposta di Categoria di Prodotto e relative PCR;
- istruttoria tecnica da parte della Segreteria Tecnica;
- richiesta di parere al Comitato Tecnico-Consultivo;
- approvazione e pubblicazione da parte del Gestore dello Schema.

Qualora non siano state ancora elaborate e redatte le Regole di Categoria di Prodotto nell'ambito dello sviluppo del metodo *Product Environmental Footprint* (PEFCR) da parte della Commissione Europea, la proposta di PCR dovrà provenire da soggetti (privati o pubblici) che rappresentino oltre il 50% della produzione nazionale della specifica categoria di prodotto per la quale si intende avviare l'applicazione dello Schema. I soggetti proponenti dovranno dimostrare di essere rappresentanti della quota maggioritaria del settore, producendo opportuna documentazione, che verrà valutata nell'ambito dell'istruttoria da parte della Segreteria Tecnica.

Lo sviluppo della proposta di PCR si fonda su uno studio di impronta ambientale conforme alla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i. su un prodotto rappresentativo della categoria di prodotto di riferimento, nonché ad ulteriori specifiche indicazioni fornite dalla Commissione Europea in merito allo sviluppo di Regole per le Categorie di Prodotto.

Nel caso siano già state elaborate e redatte PEFCR da parte della Commissione Europea, queste dovranno essere recepite dal Gestore dello Schema in qualità di proponente.

Per la definizione dei requisiti obbligatori e addizionali specifici di questo Schema, il Gestore dello Schema sottoporrà le PEFCR elaborate e approvate nell'ambito del processo definito dalla Commissione Europea ad una consultazione pubblica, della durata di almeno tre mesi, prima dell'approvazione.

Nel percorso di sviluppo delle PEFCR, la Commissione Europea elabora i cosiddetti "benchmark" per i relativi gruppi di prodotti, ovvero i valori medi di riferimento per gli indicatori relativi al prodotto rappresentativo oggetto dello studio di impronta ambientale alla base delle stesse Regole della Categoria di Prodotto. Il benchmark viene corredato da relative classi di prestazione stabilite come misura dello scostamento dallo stesso valore di riferimento, in numero di tre [classi A, B (benchmark), C]. Nel caso sia già stato calcolato e reso pubblico un benchmark a livello europeo dalla Commissione Europea, il Gestore dello Schema dovrà recepire questo valore nelle PCR dello Schema "Made Green in Italy". Nel caso invece non siano disponibili benchmark a livello europeo, il proponente di una nuova PCR potrà svilupparlo e proporlo con riferimento al prodotto rappresentativo della realtà italiana considerato nell'ambito dello studio di impronta ambientale propedeutico e alla base della stessa proposta di PCR, corredandolo di analoghe classi di prestazione (da A a C). Il numero di classi di performance rispetto al benchmark stabilito nelle PCR potrà essere adeguato in base alle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, al fine di garantire coerenza con il metodo *Product Environmental Footprint* definito dalla Racc. 2013/179/CE e s.m.i.

Il benchmark, o valore di riferimento, per tutti gli indicatori corrispondenti ad una categoria di prodotto va considerato come parte integrante delle relative PCR e aggiornato coerentemente.

Nell'elaborazione di PCR è necessario considerare l'introduzione dei seguenti requisiti oltre a quanto previsto dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i.:

- a) Requisiti obbligatori:
- provenienza del prodotto in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 in relazione al "Made Green in Italy";
 - tracciabilità del prodotto, con particolare riferimento a tutte le attività condotte nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;
 - le tre categorie di impatto ritenute maggiormente significative per la categoria di prodotto in oggetto, su cui si richiede di comunicare le prestazioni; tali categorie di impatto vengono identificate sulla base dello studio di impronta ambientale realizzato sul prodotto rappresentativo, ad esempio attraverso la normalizzazione e la pesatura delle quindici categorie di impatto previste dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i., e anche in reciproca coerenza con le prestazioni ambientali previste dai CAM – Criteri Ambientali Minimi emanati dal Ministero dell'Ambiente qualora applicabili;

- 232 - valore del benchmark relativo a ciascuna delle 3 categorie di impatto più significative stabilite e le
233 soglie che delimitano le connesse tre classi di prestazione stabilite come differenziale rispetto al
234 benchmark dello stesso prodotto rappresentativo, recepito dai lavori della Commissione Europea o
235 calcolato nell'ambito della proposta di PCR per nuovi gruppi di prodotti;
236 - indicazione del benchmark anche per le restanti categorie di impatto.

237

238

239

b) requisiti addizionali:

240

- informazioni relative all'impatto del prodotto in termini di qualità del paesaggio e sostenibilità sociale da inserire nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto, come prevista dall'art. 10.;

241

- ulteriori informazioni relative alla qualità ambientale dei prodotti, ad esempio alla gestione di specifici aspetti ambientali o a parametri di produzione pertinenti rispetto alla specifica categoria di prodotto;

242

243

244

245

246

La proposta di PCR sviluppata ex-novo (non recepita dai lavori della Commissione Europea) viene inoltre sottoposta ad una consultazione pubblica, della durata di almeno tre mesi, prima dell'avvio dell'istruttoria tecnica per l'approvazione, a carico del Gestore dello Schema, da svolgersi con il supporto del Comitato Tecnico-Consultivo e della Segreteria Tecnica. Nell'ambito di tale consultazione, il documento di PCR viene sottoposto alle osservazioni di:

247

248

249

250

- Produttori del settore

251

- Associazioni

252

- Organizzazioni non Governative

253

- Cittadini

254

- Professionisti

255

- Altre parti interessate.

256

257

258

Le parti interessate saranno coinvolte tramite una consultazione sul sito web di cui all'art. 6. Le osservazioni devono essere formulate per iscritto.

259

260

261

Il Comitato Tecnico-Consultivo esamina ed esprime un parere sulle osservazioni formulate nella fase di consultazione e propone eventuali modifiche e integrazioni alle PCR finalizzate a recepire le osservazioni ritenute pertinenti.

262

263

264

Il Gestore dello Schema, considerati l'esito dell'istruttoria della Segreteria Tecnica ed il parere del Comitato Tecnico-Consultivo, approva le PCR dopo averne eventualmente modificato e integrato i contenuti, se necessario, al fine di renderle coerenti e compatibili con le politiche ambientali nazionali ed europee.

265

266

267

Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di PCR per una categoria di prodotto, la Commissione Europea elabori e rediga un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, viene attivata una procedura di revisione della PCR entro un termine massimo di sei mesi finalizzata a recepire le indicazioni provenienti dal livello comunitario e ad aggiornare coerentemente il documento.

268

269

270

271

Le modalità operative di dettaglio del processo di sviluppo delle PCR sono descritte nella procedura di sviluppo e mantenimento delle regole di categoria di prodotto, da emanare a cura del Gestore dello Schema ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.

272

273

274

Le PCR hanno una validità di cinque anni, trascorsi i quali il Gestore dello Schema avvia una consultazione pubblica per il loro aggiornamento. Nel corso dei periodici aggiornamenti, le PCR dovranno tenere in conto e recepire le modifiche intervenute a livello europeo nelle PEFCR di riferimento.

275

276

277

Il Gestore dello Schema può avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle PCR, qualora si verificano evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto dei documenti.

278

279

280

281

282

Art. 9 Requisiti per l'adesione allo Schema "Made Green in Italy"

283

284

I soggetti richiedenti (organizzazioni o gruppi di organizzazioni secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento) che intendono aderire, con uno o più prodotti, allo Schema volontario per la valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale "Made Green in Italy" devono:

285

286

287

- richiedere l'adesione separatamente per ciascuno dei propri prodotti che ricada in una delle categorie di prodotto approvate nell'ambito dello Schema secondo quanto stabilito dall'art. 7;

288

289

- 290 - realizzare uno studio di impronta ambientale e redigere una Dichiarazione Ambientale di Prodotto
291 conformemente a quanto stabilito al successivo art. 10;
292 - conformarsi ai contenuti delle PCR di riferimento, incluse le indicazioni e i requisiti obbligatori e
293 addizionali di cui all'art. 8;
294 - garantire la conformità a tutte le pertinenti disposizioni di legge relative all'impatto sull'ambiente del
295 proprio prodotto, in tutte le fasi del ciclo di vita (incluso il fine-vita, secondo l'approccio della
296 responsabilità estesa del produttore);
297 - garantire che le prestazioni misurate dagli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di
298 impatto, individuate dalle relative PCR, siano migliori o di pari livello rispetto ai valori del benchmark
299 definito all'interno delle stesse PCR. Questo obbligo entra in vigore, per ciascuna categoria di
300 prodotto, soltanto dopo un periodo transitorio pari ad almeno tre anni a partire dalla prima
301 introduzione del benchmark nelle relative PCR. Al fine di definire i valori del benchmark (e/o di
302 confermarli durante il periodo transitorio) potranno essere condotte sperimentazioni mirate a
303 verificare la fattibilità e la coerenza di tali valori rispetto alle condizioni produttive e competitive della
304 categoria di prodotto interessata;
305 - perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali risultanti dallo studio di impronta
306 ambientale, definendo obiettivi e programmi di miglioramento dell'impatto ambientale nel ciclo di
307 vita del prodotto, che specificino almeno: le categorie di impatto che si intendono migliorare, i
308 traguardi ambientali che si intendono raggiungere (espressi secondo gli indicatori delle categorie di
309 impatto previsti dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i.), le fasi del ciclo di vita sulle quali si
310 intende intervenire, una descrizione delle azioni e delle iniziative che si intendono attuare, la relativa
311 tempistica di realizzazione e le responsabilità definite, le risorse stanziare. Gli obiettivi e i programmi
312 di miglioramento devono essere sostanziali, ovvero finalizzati a ridurre l'impatto delle fasi o attività
313 del ciclo di vita dei prodotti che maggiormente contribuiscono alla relativa impronta ambientale; nel
314 perseguimento del miglioramento continuo si terrà conto del livello di prestazione ambientale di
315 partenza;
316 - comunicare secondo le modalità stabilite al successivo art. 12 le prestazioni ambientali del prodotto
317 risultanti dallo studio di impronta ambientale.
318
319

320 **Art. 10 Valutazione dell'Impronta Ambientale e Dichiarazione Ambientale di Prodotto**

321

322 Il calcolo e la valutazione dell'Impronta ambientale sono realizzati attraverso uno studio conforme ai requisiti
323 stabiliti nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i, alle successive indicazioni fornite dalla Commissione
324 Europea nell'ambito dello sviluppo del metodo PEF e alle procedure per il funzionamento dello schema
325 stabilite dal Gestore e alle corrispondenti Regole di Categorie di Prodotto (PCR), stabilite secondo le
326 indicazioni dell'art. 8.
327

328 Lo studio dell'impronta ambientale viene descritto e sintetizzato in una Dichiarazione Ambientale di Prodotto.
329 La Dichiarazione di Prodotto deve essere conforme con quanto stabilito nelle PCR relative alla corrispondente
330 categoria di prodotto.

331 I contenuti minimi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto sono i seguenti:

- 332 a) Identificazione e descrizione dell'organizzazione o gruppi di organizzazioni proponenti;
333 b) Identificazione del prodotto (es. nome commerciale, modello, numero identificativo, ecc.),
334 c) Descrizione dell'unità di analisi e delle caratteristiche del prodotto rilevanti per la specificazione
335 dell'unità di analisi (es. dimensioni, peso, proprietà fisiche e chimiche);
336 d) Descrizione dell'applicazione finale o delle applicazioni finali, nel caso di prodotto intermedio;
337 e) Identificazione delle PCR di riferimento;
338 f) Data di pubblicazione e periodo di validità della dichiarazione;
339 g) Tracciabilità del prodotto, con particolare riferimento a tutte le attività condotte nelle diverse fasi del
340 ciclo di vita del prodotto e dei luoghi in cui esse vengono realizzate;
341 h) Risultati del calcolo dell'impronta ambientale per tutte le categorie di impatto previste dalla
342 Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i., il relativo andamento nel tempo, e classe di prestazione
343 prevista dal benchmark, corredato da informazioni esplicative della prestazione;
344 i) Informazioni ambientali aggiuntive, all'interno delle quali rientrano le indicazioni e i requisiti
345 addizionali definiti dall'art. 8 del presente Regolamento;
346 j) Informazioni su sostanze che devono essere dichiarate (es. emissioni) per permettere una
347 valutazione del rischio;

- 348 k) Informazioni in merito ad eventuali fasi del ciclo di vita non considerate, se la dichiarazione non è
349 basata su uno studio di Impronta Ambientale che copre tutte le fasi del ciclo di vita (ad esempio
350 informazioni sugli scenari di consumo o di fine vita di prodotti intermedi);
351 l) Affermazione che dichiarazioni ambientali relative a schemi differenti non sono confrontabili;
352 m) Indirizzo del sito web aziendale del richiedente dove sono disponibili tutte le informazioni e i dati
353 richiesti all'art. 12;
354 n) Documentazione di verifica di parte terza indipendente.
355

356 Il Gestore dello Schema potrà sviluppare e pubblicare un modello di riferimento per la compilazione e la
357 redazione della Dichiarazione Ambientale di Prodotto, al fine di omogeneizzarne la struttura espositiva e
358 favorire la comparabilità dei contenuti.
359

360 **Art. 11 Procedura per la verifica indipendente e la convalida**

361
362 Al fine di vedere accertata la sussistenza dei requisiti per l'adesione allo schema, previsti dall'art. 9, i soggetti
363 richiedenti si sottopongono ad una procedura di verifica indipendente e di convalida.

364 I soggetti richiedenti sottopongono tutta la documentazione ritenuta rilevante al fine della verifica di tali
365 requisiti ad un verificatore di parte terza indipendente.

366 La documentazione deve includere:

- 367 - lo studio dell'impronta ambientale realizzato;
368 - la Dichiarazione Ambientale di Prodotto da esso derivante;
369 - una bozza di etichetta che il soggetto richiedente intende utilizzare nei modi consentiti dall'art. 12,
370 una volta ottenuta la convalida da parte del verificatore e l'approvazione da parte del Gestore dello
371 Schema;
372 - la documentazione relativa al rispetto di tutti i requisiti fissati dalle PCR di riferimento;
373 - la documentazione attestante la conformità relativa alle disposizioni di legge applicabili;
374 - gli obiettivi e programmi di miglioramento, definiti secondo quanto stabilito dall'art. 9.
375

376 Possono effettuare le verifiche di parte terza indipendente i soggetti (verificatori) che rispondono ai requisiti
377 di competenza ed esperienza definiti dalla Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i., nonché ad ulteriori
378 specifiche indicazioni fornite dalla Commissione Europea.

379 La conformità del soggetto verificatore ai pertinenti requisiti della Raccomandazione dovrà essere attestata
380 da Accredia, mediante opportuna procedura di accreditamento. Nella fase di avvio dell'applicazione dello
381 Schema "Made Green in Italy", la verifica di parte terza potrà essere effettuata da soggetti in grado di
382 dimostrare la conformità ai requisiti della Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i.. La rispondenza e
383 l'attendibilità di tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica nell'ambito della fase di istruttoria della
384 domanda di adesione, a cura della Segreteria Tecnica.
385

386 Le modalità di verifica e di convalida che il soggetto verificatore applica sono definite da una specifica
387 procedura elaborata e redatta dal Gestore dello Schema, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del
388 presente Regolamento. Tale procedura include indicazioni specifiche relative alle modalità da seguire per la
389 verifica dei requisiti obbligatori e addizionali definiti dall'art. 9, in tutte le fasi del ciclo di vita (incluso il fine-
390 vita, secondo l'approccio della responsabilità estesa del produttore). Nello stabilire le modalità di verifica, il
391 Gestore dello Schema tiene in considerazione le indicazioni provenienti in tal senso dalla Commissione
392 Europea nel percorso di sviluppo del metodo PEF.
393

394 L'esito positivo della verifica di terza parte indipendente viene sancito tramite la convalida della Dichiarazione
395 Ambientale di Prodotto e l'emissione, da parte del soggetto verificatore, di un certificato secondo le modalità
396 previste dallo stesso.
397

398 Il Ministero dell'Ambiente potrà a sua discrezione effettuare attività di monitoraggio anche in seguito
399 all'attività del soggetto verificatore nel processo di verifica.
400

402 **Art. 12 Regole per la comunicazione delle prestazioni**

403 I prodotti che aderiscono allo Schema nazionale ottengono la possibilità di fregiarsi del marchio "Made Green
404 in Italy".
405

406 Il marchio Made Green in Italy è composto da un logo corredato da asserzioni. Il logo è il seguente:

407

408 INSERIRE GRAFICA LOGO MADE GREEN IN ITALY

409

410 Le asserzioni di corredo al logo sono stabilite dal presente Regolamento e dalle ulteriori specificazioni che
411 saranno fornite dalla procedura per le condizioni per l'uso del logo e per le attività di comunicazione
412 connesse alla partecipazione allo Schema, richiamata all'art. 3 del presente Regolamento.

413 Il marchio "Made Green in Italy" può essere apposto su un'etichetta di prodotto e utilizzato per altri fini (ad
414 esempio pubblicitari).

415

416

417 DA QUESTO PUNTO IN POI SI DIFFERENZIA IL TESTO A SECONDA DELLE SEGUENTI OPZIONI:

418

419 OPZIONE 1

420 Nell'etichetta, il logo è corredato o da un QR Code o dal codice a barre o dall'indicazione di un link che
421 consentono il collegamento al sito web contenente la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (vedi articolo 10).

422

423 OPZIONE 2

424 Nell'etichetta, il logo è accompagnato dall'indicazione della classe di prestazione dei tre indicatori relativi alle
425 categorie di impatto ambientale definite come maggiormente significative nell'ambito dei PCR.

426 Successivamente al primo rilascio del marchio, ogni tre anni devono essere riportate le classi di prestazione
427 corrispondenti ai valori aggiornati di tali indicatori.

428 Nell'etichetta, il logo è sempre corredato o da un QR Code, o dal codice a barre o dall'indicazione di un link
429 che consentono il collegamento al sito web contenente la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (vedi articolo
430 10).

431

432 In ogni caso, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto, accessibile attraverso QR code, codice a barre o
433 indicazione del sito web e resa disponibile nel sito web aziendale del richiedente, deve essere aggiornata
434 ogni anno e riportare i contenuti stabiliti dall'art. 10, ed in particolare:

435 - il valore aggiornato dei tre indicatori relativi alle categorie di impatto più significative;

436 - la variazione percentuale rispetto al valore riferito all'anno precedente;

437 - le informazioni identificate come requisiti addizionali secondo quanto stabilito all'art. 8.

438

439 La Dichiarazione Ambientale di Prodotto può inoltre riportare asserzioni comparative soltanto nel caso in cui
440 sia stato calcolato e ufficialmente reso noto un valore di benchmark a livello comunitario dalla Commissione
441 Europea nell'ambito del percorso di sviluppo del metodo PEF – *Product Environmental Footprint* o a livello
442 nazionale dal Gestore dello Schema come risultante dai lavori per lo sviluppo delle PCR secondo quanto
443 stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento. Le asserzioni comparative possono quindi riportare i valori
444 degli indicatori relativi alle categorie di impatto confrontati con i relativi indicatori stabiliti dal benchmark
445 europeo o nazionale. Le asserzioni comparative devono specificare chiaramente a quali indicatori e a quale
446 corrispondente benchmark si riferiscono.

447

448 Il marchio "Made Green in Italy" può essere utilizzato solo dopo la stipula del contratto con il Ministero
449 dell'Ambiente in qualità di Gestore dello Schema.

450 Deve essere usato:

451 - nella forma e nei colori definiti;

452 - deve essere chiaramente visibile sul prodotto cui si applica;

453 - non può essere adottato come componente del marchio di fabbrica;

454 - il suo uso è consentito solo per il periodo di durata del contratto.

455 Il titolare è responsabile del modo in cui il marchio è utilizzato per il suo prodotto ed in particolare per gli
456 scopi pubblicitari.

457 Il Gestore dello Schema fornisce indicazioni sugli aspetti operativi quali: dimensioni del logo, colori,
458 informazioni associate, metodo di apposizione su prodotti e imballaggi, ecc.

459 Dopo la scadenza o la rescissione del contratto il titolare non può usare il marchio "Made Green in Italy" né
460 per l'etichettatura né per scopi pubblicitari, e i prodotti contrassegnati precedentemente possono restare sul
461 mercato fino ad esaurimento delle scorte.

462 Il Gestore dello Schema può verificare la sussistenza delle condizioni di mantenimento del logo attraverso
463 attività di monitoraggio e supervisione delle adesioni allo schema. Qualora si ritenga che il titolare abbia

464 contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del contratto (compreso il mancato pagamento del
465 diritto d'uso), il Gestore dello Schema può sospendere o revocare il diritto d'uso.
466 In caso di sospensione o rescissione del contratto, il Gestore dello Schema comunica al titolare le motivazioni
467 indicando anche precise prescrizioni che devono essere applicate per il periodo di durata della sospensione.
468 Il titolare, in tal caso, deve pagare la quota del diritto d'uso, sulla base della classificazione aziendale come
469 da Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
470 individuazione di piccole e medie imprese", del prodotto fabbricato fino al momento della sospensione e/o
471 della rescissione.
472 Tutti i provvedimenti e/o comunicazioni inerenti il contratto vengono comunicati al titolare, da parte della
473 Segreteria tecnica tramite lettera raccomandata.

474 475 **Art. 13 Semplificazioni per l'adesione allo Schema da parte di piccole imprese**

476
477 Al fine di promuovere l'adesione allo Schema delle imprese di minori dimensioni, il Gestore dello Schema si
478 impegna a definire degli strumenti di semplificazione tramite apposita procedura.
479 In particolare, dovrà essere prevista la possibilità per gruppi di imprese o loro rappresentanti di aderire allo
480 Schema "Made Green in Italy" sviluppando uno studio di impronta ambientale e ottenendo il marchio per un
481 proprio prodotto. Il prodotto, in questo caso, è fabbricato e/o commercializzato da tutte le imprese dello
482 stesso gruppo e viene definito in base alle caratteristiche medie dei prodotti delle aziende appartenenti al
483 gruppo.
484 Il calcolo e la valutazione dell'impronta ambientale del prodotto del gruppo di imprese seguono le stesse
485 modalità stabilite dal presente Regolamento, e in particolare dagli articoli 9, 10 e 12.

486 487 488 **Art. 14 Risorse economiche e forme di incentivazione**

489
490 Lo Schema nazionale "Made Green in Italy" è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
491 Ogni richiedente a cui è stato assegnato il marchio è tenuto al versamento di diritti annuali, sulla base della
492 classificazione aziendale come da Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina
493 comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", per la registrazione e la pubblicazione
494 delle dichiarazioni ambientali di prodotto e per la concessione del marchio.
495 Nel caso di grandi aziende il diritto annuale non può essere superiore a € 1.500. Nel caso di piccole e medie
496 imprese l'importo massimo non deve superare € 750. Nel caso di micro imprese l'importo massimo è pari a €
497 350.
498 I soggetti proponenti le PCR versano un contributo pari a € 5.000 a copertura delle spese di istruttoria.
499 Al fine di incentivare e favorire la partecipazione di aziende e altri soggetti allo Schema "Made Green in
500 Italy", secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, il Ministero dell'Ambiente:
501 • inserisce nei CAM – Criteri Ambientali Minimi relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nella
502 revisione dei CAM già approvati e pubblicati, l'utilizzo del marchio "Made Green in Italy" come
503 criterio privilegiato per comunicare alle stazioni appaltanti le prestazioni ambientali del prodotto o
504 servizio oggetto dell'appalto;
505 • opera in concerto con il Governo e con gli altri Ministeri interessati al fine di introdurre incentivi di
506 natura procedurale, burocratica e amministrativa per i soggetti che adottano il marchio "Made Green
507 in Italy".

508
509
510